



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 385 del 22/06/2024

OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CAPOLUOGO PROVVEDIMENTI DI TRAFFICO NELLA PIAZZA CAVOUR DAL 24.6.2024 AL 5.7.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta presentata il giorno 20.06.2024 prot. n. 13536, dal Sig. S.C.. per emissione ordinanza di deroga al divieto di transito nell' area pedonale di Piazza Cavour, per veicolo necessario all' effettuazione di lavori di riparazione all' impianto campane della Chiesa ivi presente, dal giorno 24.06.2024 al giorno 05.07.2024, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di ciascun giorno;

Tenuto conto del parere favorevole rilasciato dal Servizio Lavori Pubblici, manutenzione e edilizia privata Prot. n. 13536 del 20.06.2024;

Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione al fine di tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale e pedonale;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo. 30.4.92 n. 285;

Visto l'art. 107 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto il Decreto n. 02 del 15/02/2024 con il quale il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino confermava la nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del Per. Agr. Massimo Zingoni;

ORDINA

Dal giorno 24 giugno 2024 al giorno 05 luglio 2024, dalle ore 08:00 alle ore 16:00 di ciascun giorno, in San Casciano in Val di Pesa, area pedonale di Piazza Cavour, per i motivi sopra descritti, siano istituiti i seguenti provvedimenti.

DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO per il veicolo Renault Trafic targato **GJ456EF**

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose, in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o della attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di San Casciano in Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

La Ditta richiedente rimarrà responsabile degli eventuali danni alla sede stradale e relative pertinenze dovuti al passaggio dei mezzi.

La Ditta richiedente dovrà provvedere alla tempestiva riparazione di eventuali ammaloramenti della sede stradale.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti – San Casciano Val di Pesa

Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n.285, sono incaricati del controllo sull'osservanza delle norme prescritte. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/08/1990 n.241, si avverte che, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, e secondo quanto disposto dal D.Lvo n. 104 del 02/07/2010, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare ricorso avverso la presente Ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana, ovvero ricorso gerarchico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla stessa data.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Questo provvedimento dovrà essere inviato a:

- Stazione dei Carabinieri di San Casciano in Val di Pesa;
- Ufficio Manutenzioni del Servizio Lavori Pubblici del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Assessorato alla Viabilità del Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- Richiedente

Li, 22/06/2024

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
MASSIMO ZINGONI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)